



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IZZI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	RAMONDETTA	ROSSANA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONALDO	GIANMARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2976/2015
depositato il 28/04/2015

- avverso la sentenza n. 8923/2014 Sez:21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di MILANO

contro:

[REDACTED]

difeso da:

LONGO GIOVANNI

[REDACTED]

e da

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 2976/2015

UDIENZA DEL

07/03/2016 ore 15:00

N° 3978/2016

PRONUNCIATA IL:
07 marzo 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06 luglio 2016

Il Segretario

[Signature]

Giorgio Parzini





Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO n° 068802130001101900 IVA-ALTRO 2003

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 2976/2015

UDIENZA DEL

07/03/2016 ore 15:00





OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA 2976/15 avverso sentenza n. 823/21/14 della Commissione Provinciale di Milano, Sez. 21, depositata il 21/10/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ impugna la sentenza della Commissione Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso presentato da ██████████ avverso un preavviso di fermo amministrativo ed avverso una cartella esattoriale, con il quale il contribuente contestava di non avere mai ricevuto la cartella, atto prodromico dell'atto impugnato, peraltro riferibile al fratello deceduto nel 2005 e lamentava il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 602/73 nonché l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.

L'appellante ribadisce il difetto di legittimazione passiva; precisa che la pretesa tributaria era derivata da debiti contratti dal fratello del coobbligato; che la cartella esattoriale sarebbe stata correttamente notificata al coobbligato ai sensi articolo 25 del d.P.R. 602/73 per irreperibilità dello stesso ai sensi dell'articolo 60 d.P.R. n. 600/73.

Ribadisce di avere dato prova di avere notificato correttamente la cartella esattoriale mediante deposito in Comune ed affissione all'albo dell'avviso di deposito, stante la temporanea assenza del destinatario ed in assenza di altre persone previste dall'articolo 139 c.p.c.; che il messo notificatore aveva dato atto di aver informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento del deposito e della affissione.

Precisa, inoltre, che provenendo le dichiarazioni da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, le stesse fanno piena prova fino a querela di falso, in-





Chiusa l'attestazione dell'invio della raccomandata informativa al destinatario della cartella.

Conclude chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al merito e, per l'effetto, che vengano rigettate le domande formulate dal contribuente, con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'articolo 21 del D. Lgs. 546/92; nel merito chiede che venga rigettata ogni domanda azionata nei suoi confronti.

L'Ufficio si è costituito in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale; eccepisce carenza di legittimazione passiva, errata ricostruzione dei fatti da parte della Commissione atteso che non si tratterebbe di avviso di accertamento bensì di comunicazione di irregolarità, mera liquidazione delle dichiarazioni, che per giurisprudenza consolidata la nullità sarebbe esclusa e, al più, si tratterebbe del diritto del contribuente di pagare la maggiore imposta con la sanzione ridotta ma, nella fattispecie, nessuna sanzione sarebbe dovuta trattandosi di erede.

Il contribuente si è costituito in giudizio insistendo nell'omessa notifica sia della cartella esattoriale sia dell'avviso di accertamento.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con la refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il contribuente deposita memoria con la quale insiste sulla regolarità della notifica della cartella e sulla irrilevanza del successivo invio della raccomandata informativa che, in ogni caso, non inciderebbe sulla validità della notifica stessa; chiede, inoltre, l'applicazione dell'art. 115 cpc in relazione ai fatti non contestati quali il avvenuto invio della raccomandata informativa e la piena prova fino a querela





di falso della relata di notifica.

MOTIVI

Imis il Collegio rigetta l'eccezione dell'Ufficio di difetto di legittimazione passiva per essere stato promosso il ricorso introduttivo del giudizio avverso il preavviso di fermo, con il quale era stata denunciata la nullità della cartella, il cui vizio sarebbe riferibile unicamente al concessionario, per cui solo quest'ultimo avrebbe dovuto essere evocato in giudizio.

Ed, invero, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 546/92 il concessionario è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora.

La ritualità della notifica della cartella non costituisce, tuttavia, vizio "proprio" di questa e non sussiste una legittimazione passiva in via esclusiva del concessionario, spettando tale legittimazione anche all'ente titolare del credito tributario che può eccepire in giudizio, trattandosi anche di interesse proprio, riflettendosi sulla legittimità della pretesa tributaria, anche questioni relative alla ritualità della notifica della cartella di pagamento, ancorchè effettuata dal concessionario (Cass. n. 10646/13; Cass. n. 16990/12; Cass. n. 14032/11).

Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal concessionario in relazione al merito del tributo, rileva il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il contribuente deduca la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente im-



COMMISSIONE TRIBUNALE
sifore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore
che ha emesso l'atto opposto, il quale ha interesse a resistere, in ragione dell'inci-
denza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul
rapporto esattoriale.

Anche gli ulteriori motivi di gravame devono essere rigettati.

L'appellante insiste nella correttezza della notifica della cartella esattoriale e,
conseguentemente, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in-
troduttivo del giudizio per violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92.

All'uopo deduce che la cartella sarebbe stata notificata ai sensi dell'art. 60 del
d.P.R. 600/73 mediante deposito in Comune ed affissione all'albo dell'avviso di
deposito stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza di altre perso-
ne previste dall'art. 139 cpc; poiché, inoltre, il messo notificatore, aveva dato
atto di avere informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevi-
mento del deposito e dell'affissione, come da produzione di relata, dette dichia-
razioni in quanto provenienti da pubblico ufficiale farebbero fede fino a querela
di falso.

Tale motivo di gravame deve essere rigettato.

Ed, invero, la Corte Costituzionale, con sentenza 22.11.2012, n. 258 ha
uniformato le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento (art.
26) e dell'avviso di accertamento (art. 60 del D.P.R. n. 600/73), in caso di
destinatario "relativamente" irreperibile, come nella fattispecie, dichiarando l'il-
legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73
e prevedendo, nella ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, le mede-
modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle



di pagamento.

Per tanto, per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 per il quale la notifica deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Quindi, in base all'interpretazione data a tale norma, nelle ipotesi di irreperibilità relativa si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 cpc il quale prevede l'obbligo di dare notizia al destinatario "per raccomandata con avviso di ricevimento".

Nella caso di specie manca la prova che sia stata inviata la raccomandata con avviso di ricevimento, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante e ai fini della validità della notifica di un atto, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è necessario che il notificante compri l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della compiuta giacenza) (Cass. n. 11993/11; Cass. n. 7809/10).

I documenti prodotti dall'appellante altro non sono che la copia della avviso di ricevimento dell'invio della raccomandata con la quale era stata notificata la cartella n.06820060274022805501, nella quale era stato dato atto dell'assenza delle persone previste dall'art. 139 cpc, del deposito e della affissione, con informazioni al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; mentre



l'altro avviso di ricevimento è relativo alla notifica di altra cartella, vale a dire quella relativa all'accertamento [redacted].
[redacted] la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 cpc comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento in quanto senza la stessa non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio (Cass. n. 14047 del 20 giugno 2014).

Per completezza va detto che già il 20 marzo 2007 il concessionario aveva tentato di notificare la cartella e che, dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante, il contribuente già risultava "destinatario trasferito - data esito 14 maggio 2007".



L'appello incidentale dell'Ufficio rimane assorbito dal rigetto dell'appello del concessionario.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro [redacted] a carico di [redacted], oltre accessori di legge. Quanto all'appellante incidentale, tenuto conto dell'esito della vertenza, vanno integralmente compensate.

PQM

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante [redacted] alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi euro [redacted] oltre accessori di legge; quanto all'appellante incidentale le spese vengono integralmente compensate.

Milano, 7 marzo 2016.

Il Relatore



Il Presidente
